

**Condizioni generali delle coperture
assicurative**

**RESPONSABILITA' CIVILE
CIRCOLAZIONE DEI VEICOLO A MOTORE -
ASSICURAZIONE CONDUCENTE**

CONTRAENTE

CITTA' DI ERCOLANO (NA)

DEFINIZIONI.

Nel testo che segue, si intende per:

Amministrazione o Ente:

Città di Ercolano — Provincia di Napoli;

Assicurato:

il soggetto, persona fisica o giuridica, il cui interesse e' protetto dalla assicurazione;

Contraente:

il soggetto, persona fisica o giuridica, che stipula la assicurazione;

Società:

la Compagnia assicuratrice e le eventuali mandanti nonché laddove presenti, le Agenzie delle stesse (in gestione diretta o in economia) alle quali viene assegnato il contratto;

Assicurazione:

il contratto di assicurazione;

Polizza:

il documento che prova e regola la assicurazione;

Franchigia:

la parte di danno indennizzabile espressa in cifra che per ciascun sinistro viene dedotta dal risarcimento;

Scoperto :

la parte di danno indennizzabile espressa in percentuale che per ciascun sinistro viene dedotta dal risarcimento;

Sinistro:

l'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;

Indennizzo:

la somma dovuta dalla Società, in caso di sinistro;

Risarcimento:

la somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato, in caso di sinistro;

Liquidazione del danno:

la determinazione della somma rimborsabile a titolo di indennizzo;

Annualità assicurativa:

il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale;

Danno totale:

il danno il cui costo di riparazione sia pari o superiore al 70% del valore commerciale del veicolo; se inferiore, il danno è parziale;

Degrado:

il deprezzamento dovuto all'età e allo stato di conservazione del veicolo;

Parti accessorie:

l'installazione stabilmente fissata al veicolo non costituente normale dotazione di serie e non rientrante nel novero degli optional, e quindi anche gli allestimenti speciali e le attrezzature e strumentazioni fisse;

Optional:

l'installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla-casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino.

Eventi socio politici e atti vandalici:

i tumulti popolari, gli scioperi, le sommosse, gli atti di sabotaggio, terrorismo, vandalismo, compresi atti o disposizioni di Autorità per contrastare tali eventi;

Eventi naturali:

le trombe d'aria, gli uragani, le alluvioni, le inondazioni, il vento in genere, le mareggiate, i fulmini, gli smottamenti di terreno, la caduta di neve o ghiaccio, la grandine, le valanghe, le slavine, gli eventi sismici, nonché i danni da crolli o da cose trasportate o cadute in conseguenza di tali eventi;

Ricorso terzi:

le conseguenze della responsabilità civile che gravino sull'Assicurato ai sensi degli artt. 2043 e seguenti del Codice Civile, per danni prodotti a cose mobili ed immobili dei vicini o di terzi da sinistro indennizzabile a termini di

polizza. Rientrano in tale voce anche i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell'utilizzo di beni o di attività di terzi.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1: Durata, impostazione e revisione del contratto.

La copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24,00 del giorno indicato nella polizza e per la durata di un anno, e non è prorogabile automaticamente.

E° facoltà della Amministrazione notificare alla Società, entro i 15 (quindici) giorni antecedenti la scadenza del Contratto di assicurazione, la prosecuzione dello stesso alle medesime condizioni normative ed economiche fino ad un massimo di 120 (centoventi) giorni immediatamente successivi a tale scadenza, a fronte di un importo di premio per ogni giorno di copertura pari a 1/365 del premio annuale, che verrà corrisposto entro 30(trenta) giorni dalla data di decorrenza della prosecuzione.

Resta inteso tra le parti che nel corso del periodo contrattuale possono intervenire revisioni delle condizioni normative e/o economiche, laddove emergano elementi tali da giustificare la loro variazione, secondo quanto previsto dall'art. 115 del D. Lgs. n. 163/2006 .

CONDIZIONI PARTICOLARI DELL'ASSICURAZIONE.

Art. 2: Beni assicurati

| beni assicurati mediante il presente contratto sono i veicoli - elencati e descritti con il prospetto AILA — di proprietà od in uso o locazione alla Amministrazione, altresì i conducenti dei veicoli assicurati.

Art.3: Oggetto dell'assicurazione.

La Società assicura ciascun veicolo, come specificato dall'All A , le coperture assicurative richieste a seconda del tipo di autoveicolo sono:

A) la responsabilità civile, di seguito definita garanzia RCA:

- 1. obbligatoria, secondo quanto definito e regolato dalla normativa vigente in materia,**
- 2. dei trasportati, ovvero il pagamento dei danni cagionati a terzi per fatto involontario delle persone trasportate dal veicolo;**

compresi i risarcimenti di cui agli artt. 149 e 150 del D. Lgs. n. 209/2005

B) i danni materiali verificatisi in conseguenza anche di uno solo dei seguenti eventi, limitatamente ai veicoli per i quali nell'elenco allegato e' indicato il valore da assicurare, definiti garanzie ARD:

- 1. incendio**
- 2. azione del fulmine**
- 3. esplosione o scoppio del serbatoio e/o dell'impianto di alimentazione**
- 4. furto o tentato furto, anche di oggetti non assicurati posti all'interno del veicolo**
- 5. rapina**
- 6. atti vandalici e/o eventi socio politici con uno scoperto del 10 % minimo 100**
- 7. eventi naturali massimo risarcimento € 2.600,00 e scoperto € 25,00.**

C) il ricorso terzi con il limite massimo di € 250.000,00;

D) il risarcimento delle spese comunque sostenute dalla Amministrazione:

- 1. a causa dello smarrimento o sottrazione delle chiavi o congegni elettronici di apertura/ chiusura del veicolo, o per lo sbloccaggio e ripristino del sistema antifurto max risarcimento € 200,00;**
- 2. in caso di danno che comporti la perdita totale del veicolo, per i ratei del premio imponibile RCA e della tassa automobilistica riferiti al periodo corrente tra la data del sinistro e quelle di scadenza della rata di premio e della tassa pagate;**
- 3. a seguito dell'attivazione dell'airbag per incidente da..circolazione oppure per cause accidentali max.risarcimento_€-250;00;**
- 4. per la rottura dei cristalli costituenti parte integrante del veicolo dovuta a causa accidentale e/o di terzi max risarcimento € 500,00;**
- 5. per i danni da imbrattamento subiti dal veicolo nonché per i danni materiali verificatisi al suo interno in conseguenza delle attività di soccorso e trasporto, anche di vittime di incidenti stradali e non programmate;**
- 6. per il traino o recupero del veicolo impossibilitato a procedere a seguito di un sinistro tutelato dalla presente polizza.**

E) L'assicurazione si intende prestata a favore dei dipendenti del Contraente autorizzati a servirsi , in occasione di missioni o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, del mezzo di trasporto di loro proprietà o uso

e/o di proprietà o uso del Contraente stesso, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione di dette prestazioni. Si precisa che la garanzia è rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nell'assicurazione obbligatoria di Responsabilità Civile verso Terzi per circolazione di veicoli (D.Lgs. 209/2005). E' compresa in garanzia anche la sosta forzata ed accidentale, qualora i soggetti Assicurati si trovino a terra per eseguire le operazioni necessarie (anche di spinta a mano) a consentire al mezzo di trasporto di riprendere la marcia o di spostarsi da una situazione di intralcio o di pericolo, nonché la salita e la discesa dai mezzi in oggetto.

Per l'identificazione degli Assicurati si farà riferimento alla documentazione tenuta dal Contraente ai sensi di Legge.

Resta inteso tra le parti che devono ritenersi Assicurati anche i soggetti non rientranti nella presente categoria quando, su autorizzazione del Contraente, si trovino a bordo di veicoli di proprietà e/o locazione del Contraente stesso in qualità di Conducenti. Si conviene inoltre che siano parificati ai soggetti sopra citati i Dipendenti di Enti Terzi che, distaccati temporaneamente presso l'Ente Contraente, dipendano funzionalmente da quest'ultimo.

Le garanzie per i soggetti come su specificati avranno i seguenti massimali:

1. Morte € 150.000,00
2. Invalidità permanente € 180.000,00
3. Rimborso spese sanitarie € 2.500,00
4. Ricovero giornaliero € 50,00

Art. 4 :Estensioni della garanzia

L'assicurazione, nell'ambito del massimale della garanzia rc/auto, comprende i danni:

- causati dalla circolazione dei veicoli assicurati in aree private;
- sofferti dalle persone trasportate anche durante le operazioni di salita o discesa delle stesse quando sono effettuate con ausilio di mezzi meccanici; e comprende altresì, nell'ambito del valore assicurato per la garanzia rc, i danni:
 - alle parti e accessori fornite dalla casa costruttrice e agli accessori di condizionamento, nonché agli allestimenti speciali e alle attrezzature e strumentazioni fisse, in dotazione al veicolo;

Art.5: Massimali e capitali assicurati —Criteri di liquidazione

L'ammontare del danno risarcibile, entro i limiti delle somme assicurate e di risarcimento di seguito specificate, e' determinato con le seguenti modalità:

- a) per i danni di cui alle lettere A) e C) dell'art.4 "Oggetto dell'assicurazione", la somma che l'Azienda deve corrispondere a titolo di risarcimento a terzi, fino alla concorrenza dell'importo quale massimale unico per sinistro di:€5.000.000,00 (Cinquemilioni/00) per ogni autoveicolo, motoveicolo, macchina operatrice,rimorchio;**
- b) per i danni di cui alle lettere B) e E) dell'art. 4 "Oggetto dell'assicurazione", fino alla concorrenza dell'importo riportato dal Libro Matricola più avanti normato, che identifica i veicoli assicurati ed i rispettivi valori:**

-in caso di danno parziale, la spesa necessaria per riparare o ripristinare le parti del bene danneggiato, senza tenere conto del degrado d'uso fino alla concorrenza di un importo corrispondente al 20% (venti per cento) del valore

commerciale del veicolo interessato,e con applicazione del degrado d'uso per l'importo del danno eccedente tale percentuale;

-in caso di perdita totale del veicolo, il risarcimento verrà conteggiato sulla base del valore commerciale dello stesso al momento del sinistro.

Qualora in caso di sinistro il valore commerciale del veicolo risulti essere superiore a quanto riportato dal Libro Matricola, non verrà applicata la regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile ove il valore commerciale risulti superiore al valore assicurato fino alla concorrenza del 20% (venti per cento) di quest'ultimo; qualora invece il valore commerciale del veicolo risultasse eccedente tale tolleranza, l'applicazione della regola proporzionale avverrà solo sull'eccedenza.

CONDIZIONI OPERATIVE DELL'ASSICURAZIONE.

Art. 6:Validità territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città' del Vaticano, della Repubblica di San Marino, dei Paesi CEE e/o per i quali e' previsto il rilascio della Carta Verde.

Art. 7:Impostazione del contratto — Inclusioni e esclusioni

L'indicazione dei veicoli..assicurati (viene effettuata 'mediante un Libro Matricola riportante per ogni veicolo:

-marca e modello

- numero di targa 0, in assenza, altro elemento identificativo
- tipo veicolo
- cavalli fiscali / potenza, cilindrata, numero posti o peso complessivo a pieno carico
- tipo di alimentazione
- anno di 1' immatricolazione
- valore assicurato
- tariffa applicata e classe di merito
- data di inclusione ed eventuale data di esclusione

oltre a ogni altra indicazione necessaria per la determinazione degli importi di premio.

Per i veicoli omologati per il traino di rimorchi, la copertura assicurativa e' automaticamente estesa a tale fattispecie senza necessità di specifica comunicazione o pattuizione.

In caso di alienazione di un veicolo assicurato assoggettato alla formula tariffaria Bonus/Malus, con conseguente trasferimento di proprietà del veicolo stesso e sua sostituzione con altro veicolo, la applicazione e' resa valida per tale altro veicolo che conserverà pertanto la classe di merito del veicolo sostituito.

Qualora la Amministrazione abbia in buona fede fornito dichiarazioni errate od inesatte, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fermo il suo diritto di richiedere l'eventuale quota di premio non percepita.

Art. 8: Denuncia dei sinistri

La denuncia del sinistro verrà effettuata per iscritto dalla Amministrazione, entro trenta giorni dalla data dell'evento o da quando l'Ufficio Assicurazioni ne e' venuto a conoscenza, e conterrà l'indicazione del giorno e luogo in cui si e' verificato l'evento, la descrizione circostanziata, i riferimenti testimoniali e tutte le ulteriori informazioni che possono consentire la più ampia comprensione, oltre alle attestazioni rilasciate dalle Autorità eventualmente intervenute e, in caso di evento che riguardi gli artt. 149 e 150 del D. Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e il conseguente D.P.R. 18 luglio 2006 n. 254, la modulistica compilata.

Art. 9: Partecipazione delle Società' — Associazione temporanea di imprese

Il servizio assicurativo di cui alla presente polizza e' effettuato dalle Compagnie assicuratrici componenti la Associazione Temporanea di Imprese:

- Compagnia ... Società mandataria
- Compagnia ... Società mandante
- Compagnia ... Società mandante

Il termine "Società" indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici costituenti l'Associazione Temporanea di Imprese.

La Società mandante riconosce come validi ed efficaci, anche nei propri confronti, tutti gli atti compiuti dalla Società mandataria per conto comune.

Art.10: Oneri di sicurezza

In considerazione della natura del servizio oggetto di appalto, non sussiste la necessità di procedere alla predisposizione del D.U.V.R.I. e pertanto di indicare la stima dei costi di sicurezza, in quanto pari a zero.

Art. 11: Trattamento dei dati

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, ciascuna delle parti consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art. 12: Disposizione finale

Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali, che verranno

interpretate in maniera favorevole all'Assicurato, qualora fossero discordanti

tra loro - valgono unicamente le norme stabilite dal c.c., nonché quelle per l'Assicurazione della Responsabilità Civile Veicoli a motore nel testo vigente.

Per le controversie riguardanti la presente gara è competente, esclusivamente, il foro nel quale risiede il contraente.